



Ordinanza 2 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza 2 COVID-19) (Fase di transizione 1; allentamenti nel settore dell'assistenza sanitaria)

Modifica del 22 aprile 2020

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza 2 COVID-19 del 13 marzo 2020¹ è modificata come segue:

Art. 10a, rubrica e cpv. 1–4

Ospedali e cliniche

¹ *Abrogato*

² I Cantoni assicurano che nel settore stazionario degli ospedali e delle cliniche siano disponibili capacità sufficienti (segnatamente posti letto e personale specializzato) per i pazienti COVID-19 e per altri esami e trattamenti urgenti dal punto di vista medico, in particolare nei reparti di cure intense e di medicina interna generale.

³ Possono a tal fine obbligare gli ospedali e le cliniche a:

- a. mettere a disposizione o tenere a disposizione su richiesta le loro capacità nel settore stazionario; e
- b. limitare o sospendere gli esami e i trattamenti medici non urgenti.

⁴ Gli ospedali e le cliniche devono provvedere affinché nei settori ambulatoriale e stazionario sia garantito l'approvvigionamento di medicinali per i pazienti COVID-19 e per altri esami e trattamenti urgenti dal punto di vista medico.

¹ RS 818.101.24

II

La presente ordinanza entra in vigore il 27 aprile 2020 alle ore 00.00².

22 aprile 2020

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

² Pubblicazione urgente del 22 aprile 2020 ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512**).